

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6368 del 14/12/2022
Oggetto	Pratica FC14A0048. CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO GROTTA IN LOCALITÀ RAVALDINO IN MONTE - COMUNE DI FORLÌ (FC). Concessionario uscente: AZIENDA AGRICOLA MENGOCZI DI COLANGELO ANGELINA. Concessionario subentrante: SOCIETÀ AGRICOLA MENGOCZI BIO S.S.. Uso: AGRICOLO IRRIGUO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6701 del 14/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO: CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL RIO GROTTA IN LOCALITÀ RAVALDINO IN MONTE - COMUNE DI FORLÌ (FC).
Concessionario uscente: AZIENDA AGRICOLA MENGGOZZI DI COLANGELO ANGELINA
Concessionario subentrante: SOCIETÀ AGRICOLA MENGGOZZI BIO S.S.
Uso: AGRICOLO IRRIGUO
Pratica FC14A0048**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATA la **Determinazione dirigenziale n. 5370 del 30/04/2015**, con cui il Dirigente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha rilasciato **fino al 31/12/2024 alla Azienda Agricola Mengozzi di Colangelo Angelina** (C.F. CLNNLN53E48H831N), con sede legale in Comune di Forlì (FC) - Via La Scagna n. 39/A, la **concessione FC14A0048** di derivazione di acqua pubblica superficiale ad **uso agricolo irriguo con procedura ordinaria**, mediante prelievo esercitato:

- dal lago (avente profondità di circa 4,5 m e perimetro di circa 550 m) posto lungo l'asse del Rio Grotta (risorsa FC11A007) ubicato in Località Ravaldino in Monte - Comune di Forlì (FC), in area distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 280, mappali nn. 243, 247 e 249 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 743.511 e Y: 894.275);
- tramite pompa mobile avente una potenza di 10 kW e una **portata massima di 3,50 l/s** per un **quantitativo annuo massimo** concesso pari a **6.696 mc**;

VISTA l'istanza presentata in data 03/02/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2021/20021 del 08/02/2021 e la relativa documentazione allegata, con cui la **Società Agricola Mengozzi Bio S.S.** (C.F. e P.IVA 04237010402) con sede legale in Comune di Forlì - Via La Scagna n. 39/A, in qualità di attuale affittuaria dell'area in cui è ubicato il prelievo della concessione in oggetto, ha richiesto il **cambio di titolarità senza varianti a proprio favore della suddetta concessione FC14A0048**, in seguito alla cessazione dell'attività dell'Azienda Agricola Mengozzi di Colangelo Angelina;

RILEVATO che dall'atto di costituzione della Società Agricola Mengozzi Bio S.S. risulta in particolare che un ramo dell'Azienda Agricola Mengozzi di Colangelo Angelina è stato conferito e apportato con effetto immediato nella nuova Società, compresi beni **con relativi debiti e crediti**;

RILEVATO, altresì, che la Società Agricola Mengozzi Bio S.S. ha stipulato specifico **contratto di affitto** con i proprietari dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame, avente validità **fino al 26/05/2029**;

CONSIDERATO che con nota del 10/02/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/22220 del 11/02/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 08/02/2021;

ATTESO che, essendo la concessione in esame assoggettata al regime della procedura ordinaria stabilita dall'art. 6 del R.R. n. 41/01:

- è opportuno **subordinare il prelievo della risorsa idrica superficiale in esame al rispetto del valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dall'attuale Piano di Gestione delle Acque (II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027), che per i corpi idrici di pianura non classificati (ovvero non individuati nei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021 ai sensi della D.G.R. 2067 del 14/12/2015), **pari a 50 l/sec**;
- è necessario **prescrivere l'installazione nel suddetto punto di prelievo e la manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti**;

PRESO ATTO che il concessionario uscente:

- ha versato un importo di € 51,65 in data 23/04/2015 a titolo di deposito cauzionale con bollettino postale VCYL0153;
- ha versato i canoni fino all'anno 2019 compreso;

PRESO ATTO altresì che il concessionario subentrante:

- in data 01/02/2021 ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di cambio titolarità della concessione in oggetto, pari a € 90,00;
- in data 12/12/2022 ha versato un importo complessivo pari a € 83,02 corrispondente alla somma dei canoni complessivamente dovuti per l'anno 2020 (€ 27,40), per l'anno 2021 (€ 27,32) e per l'anno 2022 (€ 28,30);
- in data 12/12/2022 ha versato l'importo pari a € 198,35 ad integrazione del suddetto deposito cauzionale già versato pari a € 51,65 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è pari a € 250,00;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/203388 del 13/12/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il cambio di titolarità della concessione in oggetto possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di assentire il cambio di titolarità a favore della Società Agricola Mengozzi Bio S.S.** (C.F. e P.IVA 04237010402) con sede legale in Comune di Forlì - Via La Scagna n. 39/A, **della concessione ordinaria FC14A0048** di derivazione di acqua pubblica superficiale **ad uso agricolo irriguo**;
2. **di confermare** che il prelievo è esercitato :
 - a) dal lago (avente profondità di circa 4,5 e perimetro di circa 550 m) posto lungo l'asse del Rio Grotta (risorsa FC11A007) ubicato in Località Ravaldino in Monte - Comune di Forlì (FC), in area di altrui proprietà (con cui è stato stipulato specifico contratto di affitto fino al 26/05/2029) distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 280, mappali nn. 243, 247 e 249 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 743.511 e Y: 894.275);
 - b) tramite pompa mobile avente una potenza di 10 kW e **portata massima di 3,50 l/s** per un **quantitativo annuo massimo** concesso pari a **6.696 mc**;
 - c) nel rispetto **del valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV)** pari a **50 l/s**;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto punto di prelievo e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa **a mezzo PEC** al seguente indirizzo aooxfc@cert.arpa.emr.it ;
4. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
5. **di stabilire** che la scadenza della **concessione è confermata fino al 31/12/2024**;
6. **di fissare in € 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato **versato dalla Società Agricola Mengozzi Bio S.S.**;
7. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 28,30**;
8. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
9. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpa;
11. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;

13. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica superficiale ad uso agricolo irriguo intestata alla Società Agricola Mengozzi Bio S.S. (C.F. e P.IVA 04237010402). Pratica FC14A0048.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

Il prelievo è esercitato dal lago (avente profondità di circa 4,5 e perimetro di circa 550 m) posto lungo l'asse del Rio Grotta (risorsa FC11A007) ubicato in Località Ravalдино in Monte - Comune di Forlì (FC), in area di altrui proprietà (con cui è stato stipulato specifico contratto di affitto fino al 26/05/2029) distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 280, mappali nn. 243, 247 e 249 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 743.511 e Y: 894.275).

La risorsa derivata sarà utilizzata per **uso agricolo-irriguo**.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata fino al **31/12/2024**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con opera di presa mobile è esercitato con le seguenti modalità:
 - **portata massima** complessiva di prelievo pari a **3,50 l/s**;
 - **volume annuo** complessivo di **prelievo massimo** pari a **6.696 mc**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo **della risorsa idrica superficiale in esame è subordinato al rispetto del valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV)** pari a **50 l/s**, previsto dall'attuale Piano di Gestione delle Acque (II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027), che per i corpi idrici di pianura non classificati (ovvero non individuati nei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021 ai sensi della D.G.R. 2067 del 14/12/2015).
2. Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

3. Il concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto punto di captazione e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aoofc@cert.arpae.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
4. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7
DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al **31/12/2024**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8
RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2024**.

ART. 9
RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 10
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.